

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **249/1975** (ECLI:IT:COST:1975:249)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **OGGIONI** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Camera di Consiglio del **30/10/1975**; Decisione del **10/12/1975**

Deposito del **17/12/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8127**

Atti decisi:

N. 249

ORDINANZA 10 DICEMBRE 1975

Deposito in cancelleria: 17 dicembre 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 339 del 24 dicembre 1975.

Pres. OGGIONI - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (Modifica

dell'art. 538 del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dalla Corte suprema di cassazione - sezione II penale - nel procedimento penale a carico di Morelli Luigi ed altri, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1975 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dalla Corte suprema di cassazione nel corso di un procedimento penale a carico di Morelli Luigi ed altri è stata sollevata, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, 102, primo comma, e 24, secondo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale";

che nessuno si è costituito in giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza 12 giugno 1974, n. 184 e manifestamente infondata con ordinanza 4 giugno 1975, n. 144, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 20 aprile 1974, n. 104, recante "Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale", sollevata, in riferimento agli artt. 111, secondo comma, 102, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte suprema di cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 184 del 12 giugno 1974 e manifestamente infondata con ordinanza n. 144 del 4 giugno 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1975.

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.